

Il sole24ore 15 gen. '00

INTRAMOENIA: UN BONUS PER L'ATTIVITÀ NEGLI STUDI

Il reddito conseguito dai medici che svolgono attività intramuraria presso studi privati beneficerà di un abbattimento forfettario del 10 per cento. È quanto prevede la legge 488/99, all'articolo 6, comma 1, lettera i).

In particolare, viene disposto che ai fini della determinazione dei redditi in questione, i compensi percepiti dal personale dipendente del servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati, a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscano reddito nella misura del 90 per cento. Si tratta dei casi di professione intramoenia "allargata", svolta cioè non presso le strutture dell'azienda o in altre convenzionate ma negli studi privati, previa specifica autorizzazione.

Questa previsione consente anche di porre fine alle differenti interpretazioni assunte in proposito circa la posizione fiscale del dipendente del Ssn che avrebbe svolto l'attività intramuraria presso uno studio privato.

Il divieto assoluto di esercizio di altre attività esterne, derivante dall'opzione per l'intramuraria e la mancanza, in molti casi, di idonee strutture e servizi presso le aziende sanitarie per lo svolgimento di questa attività poteva, di fatto, scoraggiare la scelta del regime interno. La possibilità di operare anche presso studi privati e l'assimilazione del reddito conseguentemente prodotto a quello di lavoro dipendente rappresentano degli incentivi da non sottovalutare in sede di opzione.

A tali benefici si aggiunge ora questo "bonus" del 10% dei compensi che non concorrerà a formare il reddito imponibile del medico.

Non vanno, peraltro, sottovalutate le altre implicazioni di natura fiscale e contabile derivanti dall'assimilazione del reddito del medico e di tutto il personale del Ssn che svolge attività intramuraria a quello da lavoro dipendente: nessuna apertura di partita Iva, né istituzione di contabilità o rilascio di fatture per le prestazioni eseguite, e ciò sia che l'attività venga svolta all'interno di strutture convenzionate che in ambiti non convenzionati. L'onere dell'Irap resta a esclusivo carico dell'azienda sanitaria o ospedaliera. Se l'opzione per l'attività intramuraria non consente di svolgere attività di lavoro autonomo, si segnala che non vi è alcun limite per il personale interessato a partecipare, per esempio, a convegni o curare pubblicazioni dietro compensi. In questi casi, infatti, purché non ricorrano i requisiti dell'abitudine dell'attività, si potrà prevedere rispettivamente una forma di lavoro autonomo occasionale e la cessione del diritto di autore (più tecnicamente, utilizzazione economica delle opere dell'ingegno).

Non vi è, peraltro, la possibilità di dedurre le spese se non quelle deducibili o detraibili da parte di qualunque persona fisica (interessi passivi, spese sanitarie eccetera): questo "handicap" è in parte rimediato dalla disposizione della legge 488/99.

Antonio Iorio